



Decreto Dirigenziale n. 38 del 05/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coord.to del Sistema Sanitario Regionale

U.O.D. 2 - UOD. Prevenzione e sanità pubblica veterinaria

Oggetto dell'Atto:

ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO CE IT Y9G7G - DITTA "IZZO PELLI S.R.L." AIROLA (BN) - ART. 31, PARAGRAFO 2, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 E SUCC. MODIFICHE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- l'art. 31, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004; definisce le procedure da adottare per la registrazione/riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti;
- che la delibera di G.R. n° 377 del 31.07.2012 stabilisce le procedure per l'attribuzione del riconoscimento condizionato.

PRESO ATTO

- della nota del Responsabile del Servizio Veterinario di igiene degli alimenti di O. A. dell' ASL di Benevento, inviata a questa U.O.D. - prot. n. 49601 del 26/01/2015, concernente la richiesta di attribuzione allo stabilimento della ditta **"IZZO PELLI S.R.L."**, con sede legale in Via Milano n. 8 ed operativa in Via Domenico Izzo n. 8 Airola (BN) - **P.I. 00730410628** - del numero di riconoscimento condizionato per lo svolgimento dell'attività prevista dalla **SEZIONE XIV - GELATINA - CENTRO DI RACCOLTA CC**;

VISTI

- a) il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- b) il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari e successive modifiche;
- c) il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e successive modifiche;
- d) il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e successive modifiche;
- e) il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e successive modifiche;
- f) l'art. 4 del Regolamento CE n. 853/04 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- g) l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

- h) il D.P.C.M. 26 maggio 2000 ad oggetto: "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del D.L.vo 112/98";
- i) la D.G.R.C. n. 612 del 29.10.2011 di approvazione del Regolamento n. 12: "Ordinamento amministrativo della G.R.C.", pubblicato sul BURC n. 77 del 16.12.2011;
- j) il vigente Regolamento n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
- k) la D.G.R.C. n. 488 del 31.10.2013
- l) Deliberazione di Giunta Regionale n. 377 del 30.7.2012;
- m) il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e succ. modifiche;
- n) Il DPGR n. 279 del 13.11.2013 di conferimento incarico al Dirigente della U.O.D. 2 prevenzione e Sanità pubblica Veterinaria;
- o) la nota prot. n. 0126952 del 21.2.2014 Dipartimento 54 – Direzione Generale n.10

alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria;

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati

1. di **assegnare** allo stabilimento della ditta "**IZZO PELLI S.R.L.**", con sede legale in Via Milano n. 8 ed operativa in Via Domenico Izzo n. 8 Airola (BN) - **P.I. 00730410628** - il numero di riconoscimento condizionato - **CE IT Y9G7G** - per lo svolgimento dell'attività prevista dalla **SEZIONE XIV - GELATINA - CENTRO DI RACCOLTA CC**;
2. di **attribuire** al predetto riconoscimento condizionato la validità massima di tre mesi dalla data della notifica del presente provvedimento alla ditta titolare dello stabilimento, salvo eventuale proroga di ulteriori tre mesi da concedersi con le modalità e alle condizioni stabilite nelle procedure previste dalla delibera di G.R. n°377 del 31.07.2012;
3. di **inviare** il presente provvedimento al Servizio Veterinario del Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari della ASL di Benevento, per la notifica alla ditta "**IZZO PELLI S.R.L.**".

IL DIRIGENTE DELL'U.O.D.
(dr. Paolo Sarnelli)